

GLI OSTACOLI AL COMMERCIO TRA UNIONE EUROPEA ED UCRAINA



Desk Kiev



20
26



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale





GLI OSTACOLI AL COMMERCIO TRA UNIONE EUROPEA ED UCRAINA

Desk for Intellectual Property Rights Assistance and Protection and Trade Barriers

Kiev – July 2026

Italian Trade Commission

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
SEZIONE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI DELL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN UCRAINA

Via Yaroslaviv Val, 32 A
01054 KYIV

☎ +380 44 4903930 / 1 / 2 / 3

✉ kiev@ice.it

Responsabile: Fabrizio GIUSTARINI

DESK IPR KIEV

DESK Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio

☎ +380 44 4903930 / 1 / 2 / 3

✉ ipr.kiev@ice.it

Disclaimer: This content is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Please consider possible developments in current regulations and sector practices. For an initial orientation consultation, the Desk is active at the Office ICE/ITA di Kiev. If specific advice on current regulations and applicable customs procedures is required, it is recommended to contact a legal professional and/or other type of specialized consultant according to specific need

Italian Trade Agency www.ice.it @ITAttradeagency

Layout grafico e impaginazione

ITA - Italian Trade Agency

Export Promotion Department
grafica@ice.it

INDEX

1. L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UNIONE EUROPEA ED UCRAINA	7	3. LE "BARRIERE TECNICHE" E LE ALTRE TIPOLOGIE DI BARRIERE ADOTTATE DALL'UCRAINA COME MISURA PROTEZIONISTICA PER RIDURRE L'IMPORT DALL'ESTERO	29
1.1. La riduzione dei dazi doganali	8	3.1. Etichettatura dei prodotti alimentari	31
1.2. Le norme sull'origine delle merci	11	3.2. Nuova disciplina sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti	33
1.3. I requisiti per l'importazione dei prodotti	12	3.3. I dazi adottati dall'Ucraina sulle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi	34
1.4. I requisiti per l'importazione di animali, piante ed alimenti	14	3.4. Nuovo Codice Doganale ucraino. Un Disegno di Legge finalizzato all'ulteriore armonizzazione con il diritto dell'Unione europea	38
1.5. La possibilità di stabilirsi in Ucraina	14	3.5. La normativa speciale sul commercio adottata in stato di guerra	39
1.6. Soggiorni temporanei	15	3.6. Graduale liberalizzazione della disciplina valutaria durante la legge marziale	41
1.7. La partecipazione ad appalti pubblici	15	3.7. Nuovo Regolamento Tecnico sui prodotti cosmetici	43
2. IL CONCETTO DI RESTRIZIONI ALL'IMPORT E ALL'EXPORT	17		
2.1. I contingenti e le restrizioni quantitative nella prospettiva dei rapporti tra Unione Europea ed Ucraina	19		
2.2. I contingenti tariffari preferenziali	22		
2.3. Le sanzioni dell'Unione Europea verso alcune aree ed entità ucraine	24		
2.4. Allineamento del regime sanzionatorio ucraino a quello dell'Unione europea e dei Paesi G7	27		

**4. IL SISTEMA DELLE
CERTIFICAZIONI** **45**

4.1. I prodotti medicali ed i dispositivi medici 47

4.2. Le macchine industriali 50

**5. COME AFFRONTARE LE PIÙ
RILEVANTI PROBLEMATICHE IN
TEMA DI BARRIERE ALL'IMPORT/
EXPORT CON L'UCRAINA** **52**

INTRODUZIONE

A partire da Gennaio 2023 l'Agenzia ICE-ITA di Kiev ha costituito il Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale e per gli Ostacoli al Commercio - che è entrato nel terzo anno di attività - con l'obiettivo di promuovere la protezione dei diritti di proprietà industriale delle imprese italiane e di fornire informazioni utili sulle restrizioni al commercio esistenti tra i due Paesi, sullo stato del processo di armonizzazione della normativa ucraina di settore a quella dell'Unione Europea e sui regolamenti vigenti relativi alle importazioni ed esportazioni, anche nel frangente del conflitto attuale.

Per ostacoli al commercio si intendono le restrizioni allo scambio internazionale di merci, che possono essere dovute a prescrizioni tecniche differenti tra uno stato ed un altro, alla diversa applicazione di tali prescrizioni, al mancato riconoscimento delle valutazioni di conformità effettuate in un paese, all'esistenza di misure restrittive alle esportazioni ed alle importazioni, all'applicazione di dazi doganali, e così via.

Con l'obiettivo di integrare progressivamente l'Ucraina nell'Unione Europea, sia dal punto di

vista economico che politico, e quindi di eliminare le barriere agli scambi, la UE ed il Paese - con la stipulazione di un Accordo di Associazione nel 2014 - si sono impegnate a sviluppare un nuovo clima nelle relazioni bilaterali, promuovendo il commercio e gli investimenti tra le imprese ucraine e quelle degli Stati Membri, stimolando la concorrenza.

Va comunque evidenziato che, alla luce dei gravi eventi che hanno interessato il Paese con l'aggressione da parte della Federazione Russa, una particolare eccezione al processo di rimozione generale delle barriere al commercio, è oggi rappresentata dall'esistenza delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea per l'importazione e l'esportazione di determinati prodotti, servizi e tecnologie verso alcune aree del Paese. Ci si riferisce agli scambi verso gli oblast di Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia, nonché della Crimea e della città di Sebastopoli.

Il conflitto in corso, nonostante abbia avuto un impatto rilevante sulla regolamentazione del commercio, non ha certamente interrotto il processo di avvicinamento giuridico ed economico tra Ucraina e Unione Europea, che anzi si è intensificato. L'Accordo di Associazione, con la sua componente principale rappresentata dalla

Zona di Libero Scambio Globale e Approfondito (DCFTA), continua a costituire il quadro normativo di riferimento per gli scambi bilaterali.

Con il presente memorandum si intende fornire una guida pratica e aggiornata per le imprese italiane interessate ad avviare o consolidare relazioni economiche e commerciali con l'Ucraina, illustrando in modo sistematico le principali barriere tecniche, tariffarie e regolamentari, nonché le opportunità offerte dal quadro normativo vigente. Questo documento ha scopo puramente informativo e non costituisce in alcun modo parere o consulenza legale.

1. L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UNIONE EUROPEA ED UCRAINA

Nel novembre 2014 l'Unione Europea e l'Ucraina hanno firmato e dato esecuzione provvisoria ad un Accordo di Associazione, mirato a promuovere le relazioni economiche, sociali, politiche con il Paese, in vista della sua futura integrazione nell'Unione¹.

Nell'ambito dell'Accordo, assume particolare importanza per gli operatori economici europei il c.d. Accordo di Libero Scambio Globale e Approfondito (DCFTA), che ha determinato la costituzione di una zona di libero scambio tra UE ed Ucraina, favorendo l'accesso libero e reciproco ai mercati di riferimento, a determinate condizioni.

Il DCFTA, applicato in via provvisoria dal 2016, ha previsto lo smantellamento graduale dei dazi sulle importazioni tra UE ed Ucraina, ha introdotto il divieto di istituire altre restrizioni commerciali - anche se con specifiche limitazioni e periodi di transizione in settori considerati sensibili - ha semplificato le procedure doganali esistenti tra UE ed il Paese, e ha avviato un procedimento di av-

vicinamento graduale tra la legislazione, le norme e le procedure ucraine, compresi gli standard, con quelli dell'Unione Europea.

In altri termini, il DCFTA ha reso più semplice e più conveniente importare ed esportare in Ucraina per le imprese dell'UE, soprattutto nell'ambito delle materie prime come ferro, acciaio, prodotti minerari, prodotti agricoli, macchinari e prodotti chimici.

A partire dal mese di giugno 2024, l'Ucraina ha ufficialmente iniziato i negoziati di adesione all'Unione Europea. Si prevede che questo processo, avente ad oggetto in particolare la regolamentazione del commercio, migliorerà l'allineamento sul piano giuridico e fornirà alle imprese ucraine opportunità ulteriori all'interno del mercato europeo.

In questo capitolo, si vedranno quali sono state le maggiori novità e gli interventi adottati a vantaggio degli operatori economici unionali nell'ambito dell'Accordo, finalizzati alla facilitazione degli

¹.. Il testo dell'Accordo di Associazione a cui sono annessi gli importanti allegati è reperibile sul sito: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014A0529\(01\)-20221025](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014A0529(01)-20221025)

scambi commerciali ed alla prestazione di servizi. Il 30 ottobre 2025 è entrato in vigore l'Accordo aggiornato relativo alla *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA) tra l'Unione europea e l'Ucraina, che istituisce una base stabile, equa e permanente per gli scambi commerciali reciproci, rafforzando la cooperazione economica e favorendo la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato unico europeo.

La versione aggiornata della DCFTA prevede un'ulteriore liberalizzazione degli scambi, pur tenendo conto della particolare sensibilità di alcuni settori agricoli dell'Unione europea. L'Accordo conferma il costante sostegno

dell'Unione europea all'Ucraina e introduce un quadro più equilibrato per l'accesso reciproco ai rispettivi mercati.

Le principali novità introdotte dall'Accordo possono essere così sintetizzate:

- a) nuove misure a sostegno delle esportazioni ucraine;
- b) liberalizzazione parziale per alcune categorie di prodotti agricoli considerati sensibili, tra cui zucchero, carne avicola, uova, grano, mais e miele;
- c) eliminazione totale dei dazi doganali per le categorie di prodotti non considerate sensibili.

1.1. LA RIDUZIONE DEI DAZI DOGANALI

Con riferimento al commercio di beni e materie prime, l'Accordo di Associazione ha eliminato la stragrande maggioranza dei dazi, con la conseguenza che gli operatori economici, sulla base del rispetto di determinati requisiti stabiliti chiaramente dall'Accordo, possono importare/esportare da/verso l'Ucraina, evitando ostacoli e barriere tariffarie.

Di seguito sono riportati i settori economici più importanti sui quali l'Accordo di Associazione è

intervenuto.

I prodotti agricoli

L'Unione Europea, sin dal 2016, ha eliminato la maggior parte dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli di origine ucraina. Sussiste ancora un numero limitato di prodotti non sottoposti a liberalizzazione, esplicitamente menzionati nell'Appendice A dell'Allegato I-A dell'Accordo di Associazione, per i quali si applicano dei

contingenti tariffari.

Per quanto riguarda le importazioni in Ucraina, quasi il 50% dei prodotti agricoli è stato liberalizzato all'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione. Non sono stati azzerati completamente i dazi all'importazione in Ucraina di beni quali latticini, uova, zucchero, oli e grassi animali, che saranno soggetto di riduzioni tariffarie costanti sino al 2026, dopodiché sarà applicato un dazio minimo residuale. Sono invece stati applicati dei contingenti tariffari per quanto concerne gli zuccheri, la carne di pollame e la carne di maiale, con la conseguenza che solo le merci importate in Ucraina entro i quantitativi stabiliti saranno esenti da dazi.

Per quanto riguarda le misure all'esportazione, se da una parte l'Accordo di Associazione ha vietato sia per l'Unione che per l'Ucraina l'introduzione di dazi, l'Ucraina ha accettato di eliminare gradualmente le tariffe da essa applicate a taluni beni solamente entro il 2026: tra questi compaiono il bestiame, i semi di alcuni tipi di colture oleaginose ed alcune tipologie di metallo. Le misure specifiche sono previste nell'Allegato I-C dell'Accordo.

Al fine di tutelare l'economia ucraina e di

soddisfare il fabbisogno interno, l'Accordo prevede la possibilità per l'Ucraina di applicare un sistema di salvaguardia sino al 2031, che consiste nell'imposizione di una sovrattassa sul dazio all'esportazione di diversi beni tra cui il cuoio, i semi di girasole e i tipi di metallo, acciaio e rame. Questo sistema è attivabile qualora il volume cumulativo delle esportazioni dall'Ucraina verso l'UE durante il periodo di un anno, dovesse superare determinati limiti (Allegato I-D).

Inoltre, con la Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 1795 del 31 dicembre 2025 sono stati approvati gli elenchi dei beni soggetti a licenza per l'esportazione e l'importazione, nonché i contingenti quantitativi applicabili alle esportazioni per l'anno 2026. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e disciplina, per l'intero anno, il regime autorizzativo relativo a specifiche categorie di merci.

La Risoluzione introduce un articolato sistema di controlli amministrativi e quantitativi sugli scambi internazionali di determinati prodotti. In particolare, vengono fissati contingenti all'esportazione per alcune merci agricole, tra cui lo zucchero, per il quale è prevista una quota massima esportabile pari a 100.000 tonnellate. L'esportazione di tali prodotti, comprese le forniture destinate agli

Stati membri dell'Unione europea, è subordinata al rilascio di un'apposita licenza, confermando il ricorso a strumenti di controllo amministrativo nei settori ritenuti maggiormente sensibili.

La normativa rafforza inoltre il regime di controllo relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ai gas fluorurati ad effetto serra e ai prodotti o alle apparecchiature che li contengono. L'importazione e l'esportazione di tali beni sono soggette a specifica autorizzazione, fatte salve limitate eccezioni, come quelle riguardanti gli effetti personali.

Sotto il profilo procedurale, la competenza al rilascio delle licenze è attribuita al Ministero dell'Economia dell'Ucraina. Ogni autorizzazione rilasciata deve essere registrata, nella stessa giornata, all'interno del sistema informatico nazionale "Single Window for International Trade", al fine di garantire una gestione più trasparente delle procedure e un monitoraggio in tempo reale dei flussi commerciali.

La Risoluzione introduce infine un innovativo meccanismo di assegnazione delle licenze per alcune categorie di prodotti, subordinandone il rilascio all'esito di aste elettroniche e alla successiva conclusione dei relativi contratti. Tale sistema si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dell'amministrazione ucraina e mira a rendere più trasparente e oggettiva l'assegnazione dei diritti

di esportazione, limitando il ricorso a valutazioni discrezionali da parte dell'autorità amministrativa.

I prodotti industriali

La maggior parte dei dazi imposti sull'esportazione/importazione dei prodotti industriali è stata eliminata dall'Unione Europea con l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione, tuttavia sono stati previsti dei periodi di transizione per tutta una serie di prodotti.

Dal lato dell'Ucraina, se l'importazione della grande maggioranza dei prodotti industriali non è più sottoposta a dazi, si segnala la vistosa eccezione del settore automobilistico, che gode di un periodo di transizione fino al 2026, frutto di negoziati concordati in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio.

Per facilitare gli individui e le imprese che svolgono transazioni commerciali tra UE ed Ucraina, la Commissione Europea ha istituito un'utile piattaforma, *My Trade Assistant*, che consente di individuare l'aliquota tariffaria – se esistente - applicabile prodotto che si intende commercializzare².

². <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>

1.2. LE NORME SULL'ORIGINE DELLE MERCI

Un prodotto è da considerarsi come “originario” di un determinato paese, se è ottenuto interamente in uno o più degli Stati Membri della UE o in Ucraina, oppure quando è fabbricato nell'UE o in Ucraina utilizzando materiali non “originari”, ma solo a condizione che tali materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati nella UE o in Ucraina.

Attraverso la piattaforma *ROSA (Rules of Origin Self Assessment Tool)*, è possibile verificare se il prodotto che si intende esportare in Ucraina soddisfa le norme di origine e quali sono i documenti che è necessario preparare per svolgere l'operazione d'esportazione/importazione³.

Le autorità doganali unionali o ucraine sono titolate a verificare se un prodotto importato è effettivamente “originario” o se soddisfa gli altri requisiti di origine, in base alla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati Membri della UE con l'Ucraina ed tramite i controlli effettuati dalle dogane, caso per caso.

Per dimostrare l'origine del prodotto e quindi per poter beneficiare delle tariffe preferenziali, gli operatori dovranno fornire una c.d. “prova di origine”, che potrà essere un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, le cui modalità di predisposizione sono state esplicate nel Manuale d'uso alle Regole di Origine Preferenziale predisposto dalla Commissione Europea⁴.

Preme sottolineare che il documento di origine della merce è valido per un periodo di 4 mesi dalla data di emissione.

Nel 2024, attraverso la Decisione n. 401/2024 dell'UE, adottata nell'ambito dell'Accordo di Associazione con l'Ucraina, è stato aggiornato il Protocollo I relativamente alla definizione di “Prodotti Originari”. Queste modifiche transitorie favoriscono una maggiore flessibilità, soprattutto in considerazione della difficile situazione economica causata dalla guerra e consentono quindi ai prodotti ucraini di soddisfare più facilmente le norme di origine per l'accesso alle esenzioni doganali.⁵

³. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa>

⁴. https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/handbook_en_0.pdf

⁵. Artt. 2-6, Titolo 2, Decisione (UE) n. 401/2024

Nel corso del biennio 2025–2026 sono intervenute importanti novità normative in materia di regole di origine, nell’ambito del processo di adeguamento della legislazione ucraina alla versione riveduta della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali “paneuromediterranee” (Convenzione PEM).

In particolare, con la Legge ucraina n. 4414-IX del 1° maggio 2025 è stata ratificata la Decisione n. 2/2024 del Comitato Congiunto della Convenzione PEM, garantendo la continuità del regime preferenziale durante il passaggio al nuovo quadro normativo. Le nuove disposizioni introducono criteri più flessibili per la determinazione dell’origine preferenziale delle merci, ampliando le possibilità di cumulo dell’origine, semplificando

i requisiti relativi alle lavorazioni sufficienti e aggiornando le modalità di prova dell’origine. Tali modifiche sono destinate ad agevolare l’integrazione delle imprese ucraine nelle catene di approvvigionamento regionali ed europee, favorendo al contempo gli scambi commerciali con i Paesi aderenti alla Convenzione.

Per l’intero anno 2025 è rimasto in vigore un regime transitorio che ha consentito l’applicazione parallela delle precedenti regole di origine e di quelle rivedute. Detto periodo si è concluso il 1° gennaio 2026, data dalla quale la versione aggiornata della Convenzione PEM è divenuta pienamente applicabile.

1.3. I REQUISITI PER L’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI

L’armonizzazione della legislazione, degli standard e delle procedure di valutazione di conformità dell’Ucraina con quelle dell’Unione Europea sono tra i capisaldi dell’Accordo. Una volta completato il processo di armonizzazione, i produttori ucraini, per la commercializzazione dei propri beni nei mercati dell’Unione Europea e del proprio Paese, dovranno soddisfare un’unica serie di requisiti. La normativa interessata dall’armonizzazione è

contenuta nell’Allegato III dell’Accordo e riguarda un’ampia gamma di prodotti, tra cui macchinari, giocattoli, dispositivi medici e semplici oggetti della vita di tutti i giorni.

L’Ucraina si è impegnata ad abrogare qualsiasi standard nazionale in conflitto con quelli internazionali ed europei ed ad adottare moduli uniformi di valutazione della conformità e della

sicurezza dei prodotti, con procedure prestabilite che consentono di vietare la commercializzazione di un prodotto perché presenta un grave rischio per la salute.

Il Piano d'azione prioritario per il 2024 si concentra infatti sull'accelerazione dell'accesso al mercato per i prodotti ucraini, attraverso una considerevole riduzione dei controlli all'importazione e la semplificazione delle procedure di scambio nell'ambito del Nuovo Sistema di Transito Informatizzato (NCTS).⁶

Gli operatori che necessitano di comprendere se un prodotto importato dall'Ucraina è conforme ai regolamenti e agli standard unionali, possono sottoporlo ad una valutazione di conformità svolta da un ente certificatore ucraino, come un laboratorio od un organismo di ispezione e certificazione accreditato dal governo⁷.

Il fabbricante locale potrà apporre il marchio CE sui propri prodotti, solamente ove esso sia conforme ai requisiti pertinenti a livello dell'Unione Europea. La responsabilità di dichiarare la **conformità** con tutti i requisiti **ricade esclusivamente** sul

produttore. Se la valutazione del prodotto può essere effettuata in proprio non occorre una licenza per apporre il marchio CE sul prodotto, ma prima di farlo bisogna:

- garantire la **conformità con tutti i requisiti pertinenti a livello dell'UE**
- redigere un **fascicolo tecnico** che provi la conformità: informarsi sulla
- redigere e firmare una **dichiarazione UE di conformità**.

In taluni specifici casi, per poter apporre il marchio CE è necessaria una valutazione indipendente del prodotto, tramite l'intervento di un **organismo**, **il cui** numero di identificazione deve essere apposto.

⁶.L'NCTS è uno strumento informatico comune dell'UE per la gestione e il controllo del regime di transito. I suoi obiettivi principali sono quelli di rendere le procedure di transito più veloci, efficienti, efficaci e sicure e, al contempo, di prevenire e individuare le frodi. Generalmente l'uso dell'NCTS è obbligatorio per il regime di transito unionale (sia esterno che interno) e per il regime di transito comune. Eccezioni: – semplificazioni riguardanti determinati modi di trasporto; – la procedura di continuità operativa; – viaggiatori autorizzati a usare dichiarazioni su supporto cartaceo in determinate circostanze.

⁷ <https://naau.org.ua/en/3-reiestr-akreditovanikh-ooov>

1.4. I REQUISITI PER L'IMPORTAZIONE DI ANIMALI, PIANTE ED ALIMENTI

L'accordo di Associazione ha armonizzato la maggior parte delle norme in materia di salute degli animali, delle piante e di sicurezza alimentare, prevedendo procedure uniformi e vietando alle parti di porre barriere ingiustificate.

A questo proposito, gli esportatori unionali dovranno tenere in considerazione le tre seguenti tipologie di controlli esercitati dal governo ucraino in fase di immissione dei prodotti Paese:

- Il controllo sanitario ed epidemiologico: ha lo scopo di proteggere il Paese dalla diffusione di malattie e consiste nell'effettuazione di test per garantire che le merci siano conformi agli standard sanitari;
- Il controllo veterinario e sanitario: è finalizzato a prevenire la diffusione di malattie negli animali. Il controllo veterinario e sanitario viene solitamente applicato alle esportazioni, alle importazioni ed al transito di animali, di materiale riproduttivo, di prodotti biologici, di additivi per mangimi e prodotti di origine animale (compresi prodotti a base di carne, uova, latte, pesce e miele);
- Il controllo fitosanitario: ha lo scopo di monitorare i regimi di quarantena. Il controllo fitosanitario si applica alle esportazioni, alle importazioni e al transito di piante e prodotti vegetali (compresi i prodotti alimentari), agli imballaggi ed ai mezzi di trasporto.

1.5. LA POSSIBILITÀ DI STABILIRSI IN UCRAINA

L'Accordo di Associazione consente alle imprese unionali ed ucraine di stabilirsi nei territori reciproci con filiali, entità o uffici di rappresentanza. Anche alle persone fisiche è consentito intraprendere un'attività attraverso la costituzione di un'impresa individuale.

Il Governo Ucraino ha comunque previsto delle limitazioni per i soggetti stranieri alla possibilità di operare nel Paese in determinati settori, che sono elencati all'allegato XVI-D dell'Accordo. Tra questi compaiono il divieto per i non-ucraini di divenire proprietari di terre agricole, boschi e foreste, di estrarre e produrre idrocarburi.

L'Allegato XVI-E fornisce un elenco dei settori per cui è possibile effettuare scambi transfrontalieri di servizi, alle stesse condizioni previste per i cittadini ucraini. È esclusa la prestazione di servizi notarili, la direzione di istituti scolastici, di servizi postali, i servizi audiovisivi, il cabotaggio marittimo nazionale e i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale.

Nei settori non esclusi, solo state eliminate le

limitazioni al numero di fornitori di servizi, il valore totale delle transazioni o delle attività di servizio, il numero totale di operazioni di servizio o la quantità totale di output di servizio.

In ultimo, l'Allegato XVI-F indica la lista delle attività liberalizzate per le quali sono comunque previste delle limitazioni per i singoli professionisti o fornitori di servizi.

1.6. SOGGIORNI TEMPORANEI

In base all'Accordo, i laureati europei in periodo di formazione ed i dipendenti di un'azienda straniera incaricati di avviare o di gestire una entità locale, sono autorizzati a trasferirsi e stabilirsi temporaneamente in Ucraina. I periodi di soggiorno previsti sono i seguenti:

- Per i dipendenti di un'azienda dislocati in Ucraina: fino a 3 anni;
- Per i viaggiatori per motivi di affari: fino a 90 giorni, in un periodo di 12 mesi
- Per i tirocinanti laureati: fino ad 1 anno.

1.7. LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI

L'Unione Europea e l'Ucraina si sono impegnate a garantire l'accesso – da parte degli operatori stranieri – agli appalti pubblici per la fornitura di beni o servizi, la realizzazione di costruzioni o la erogazione di servizi di pubblica utilità, con riferimento alle gare indette a livello nazionale o locale. Gli offerenti ucraini e unionali hanno il

diritto di ricevere lo stesso trattamento in sede di gare d'appalto, gare che dovranno basarsi sul rispetto dei seguenti principi:

- i bandi di gara devono essere adeguatamente diffusi e resi pubblici su internet;
- le informazioni pubblicate debbono

includere gli elementi più importanti della gara d'appalto, come l'oggetto del contratto, le scadenze e le condizioni richieste per la presentazione delle offerte;

- sono vietate le discriminazioni dirette o indirette che impediscano alle aziende straniere di qualificarsi per le gara d'appalto;
- durante l'intero procedimento, la trasparenza e la parità di trattamento devono essere garantite;
- la decisione di aggiudicazione del contratto deve essere motivata e comunicata a tutti i candidati; gli offerenti esclusi debbono avere il diritto di richiedere le ragioni dell'esclusione;
- gli offerenti debbono poter ricorrere presso gli organi di controllo per veder tutelati i propri diritti.

2. IL CONCETTO DI RESTRIZIONI ALL'IMPORT E ALL'EXPORT

Per restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni si intendono le limitazioni imposte da un governo alla quantità ed alla tipologia di beni che possono venire importati in un paese od esportati da quel paese verso l'estero. I governi nazionali adottano queste restrizioni per varie finalità, tra cui il raggiungimento di obiettivi politici, la sicurezza internazionale, il controllo dell'inflazione del paese, la salvaguardia del benessere economico interno e di quello sociale.

La libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea è garantita dall'eliminazione dei dazi doganali e di ogni forma di contingentamento e di restrizioni quantitative, così come pure dal divieto di adottare misure di effetto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere fisiche ed economiche, la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per promuovere il miglioramento del mercato interno.

L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha tipizzato le varie forme di restrizione al commercio in varie categorie, tra le quale compaiono i dazi all'esportazione ed all'importazione, le restrizioni quantitative all'importazione di merci (i c.d. contingenti), i divieti di esportazione ed importazione di determinati prodotti o materie prime, l'ottenimento di licenze quale requisito per l'importazione o l'esportazione di prodotti.

Sebbene le restrizioni all'esportazione comportino un vantaggio in termini competitivi a favore delle industrie nazionali - in quanto creano una differenza di prezzo tra i beni prodotti localmente rispetto al prezzo dei beni importati dall'estero - queste non sempre comportano maggiori entrate per i governi nazionali e spesso impattano notevolmente in termini economici sulle attività dei produttori.

Esistono infatti due tipologie di esportatori: i piccoli esportatori ed i grandi esportatori. Per un piccolo esportatore le restrizioni all'esportazione influiscono sull'andamento dei prezzi nel mercato

interno: questa tipologia di restrizioni, causando una diminuzione delle esportazioni, determinano conseguentemente anche una diminuzione dei prezzi dei prodotti piazzati nel mercato locale. Questa situazione si rivela vantaggiosa per i consumatori, ma svantaggiosa per i produttori.

Anche per i grandi esportatori, le restrizioni alle esportazioni possono causare dei notevoli svantaggi. Un grande esportatore di un determinato prodotto tende infatti ad influenzare il prezzo mondiale di quel bene, e quando i prezzi del mercato internazionale aumentano a causa delle restrizioni all'esportazione, i grandi esportatori perdono i possibili guadagni dalle vendite dei prodotti all'estero.

Una delle finalità dell'Accordo di Associazione esaminate nel capitolo precedente, è stata proprio quella di introdurre un sistema di libero scambio tra l'area degli Stati Membri e l'Ucraina, nel quale merci e servizi possano circolare senza incorrere in barriere, sia di tipo tariffario che non tariffario.

Nell'ambito del DCFTA, quindi, le autorità del Governo ucraino non effettuano discriminazioni per le importazioni di beni provenienti dalla UE, a vantaggio delle produzioni interne. L'Ucraina

e l'Unione Europea, tuttavia, rimangono libere di applicare dazi, tariffe e quote sulle importazioni dai paesi esterni all'area di libero scambio. Oltre ai dazi ed ai contingenti intesi come restrizioni commerciali in senso stretto, debbono altresì includersi nell'ambito delle restrizioni al commercio le sanzioni adottate dall'Unione Europea (tecnicamente le "misure restrittive) verso stati, individui ed entità.

Principalmente, le sanzioni sono state concepite come strumento alternativo all'uso della forza nelle relazioni internazionali, per contrastare la condotta degli stati che violano gli impegni assunti a livello globale, minacciano la pace o violano il diritto internazionale nei suoi molteplici profili. Le sanzioni – così come furono inizialmente concepite - sono finalizzate a fare in modo che un determinato paese o specifici individui cessino la condotta illegittima assunta e che lo stato di diritto venga ripristinato.

Nell'ambito delle sanzioni internazionali si distinguono gli embarghi, che si caratterizzano per essere delle restrizioni di carattere economico: l'embargo verso uno stato può prevedere il divieto di intrattenere qualsiasi rapporto commerciale con esso, oppure può prevedere limitazioni all'importazione o all'esportazione di determinate

categorie di beni (ad esempio, ci si riferisce all'embargo sulle armi). Il termine embargo è comunque utilizzato per descrivere le sanzioni internazionali di carattere economico.

Le sanzioni possono essere anche di carattere individuale, e cioè possono venire adottate nei confronti di individui che, con le proprie azioni, minaccino la sicurezza collettiva (ad esempio attraverso atti terroristici), violino i diritti fondamentali delle persone, finanzino attività illecite o partecipino a governi considerati ostili dall'organismo o dallo stato che emana le sanzioni.

Nel corso dell'ultimo trentennio, a causa delle debolezze politiche e delle contraddizioni che

hanno caratterizzato il funzionamento del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è divenuto sempre più frequente che l'Unione Europea, per rispondere alla commissione di illeciti, di minacce da parte di altri stati, di persone fisiche o di entità, abbia adottato autonomamente un proprio sistema di sanzioni: a partire dal 2014, a seguito delle azioni destabilizzanti poste in essere dalla Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, anche alcuni territori del Paese, unitamente a tutta una serie di individui ed entità, sono state destinatarie di misure restrittive unionali, che verranno illustrate nel prosieguo.

2.1. I CONTINGENTI E LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE NELLA PROSPETTIVA DEI RAPPORTI TRA UNIONE EUROPEA ED UCRAINA

Per chiarezza espositiva, occorre preliminarmente ricordare che per **restrizioni quantitative** si intendono quei limiti numerici specifici relativi alla quantità o al valore delle merci che possono essere importate (o esportate) durante un determinato periodo.

I **contingenti tariffari** invece, consentono ai prodotti importati di entrare nel mercato dell'Unione Europea entro un determinato volume

e ad una tariffa inferiore a quella applicata ai volumi oltre la soglia.

Le restrizioni quantitative ed i contingenti, unitamente ai dazi doganali di cui si è parlato nel Capitolo 1, costituiscono vere e proprie limitazioni all'esportazione (o importazione) delle merci all'interno di un determinato territorio.

Un contingente di importazione, infatti, è un limite alla quantità di un determinato bene o tipo di bene

che può essere importato nel Paese in un certo periodo di tempo. Ponendo questa restrizione, il governo di un Paese può quindi evitare che il mercato nazionale sia invaso da prodotti stranieri più economici e quindi più competitivi.

Analogamente, un contingente di esportazione è un limite alla quantità di un determinato bene o tipo di bene che può essere esportato da un Paese in un certo periodo di tempo. Un governo può decidere di limitare la quantità di beni da esportare per sostenere l'offerta locale di beni e controllare i prezzi. Mantenendo più alta l'offerta interna, i prezzi interni possono essere mantenuti più bassi, a vantaggio dei consumatori.

Mentre, da un lato, l'Unione Europea ha ormai ampiamente consolidato il principio della libera circolazione delle merci, attraverso l'abolizione di queste restrizioni in un'ottica di implementazione della libera circolazione dei beni all'interno del territorio unionale, non può dirsi lo stesso per l'Ucraina, e questo anche a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Associazione.

Di seguito verranno riportati alcuni esempi specifici di restrizioni quantitative esistenti tra l'UE e l'Ucraina:

- a) Quote di importazione per prodotti tessili e abbigliamento: L'UE ha stabilito quote di importazione per alcuni prodotti tessili e abbigliamento provenienti dall'Ucraina. Queste quote impongono limiti specifici alle quantità di tali prodotti che possono essere importate nell'UE, al fine di proteggere l'industria tessile europea.
- b) Limiti alle esportazioni di prodotti agricoli: L'Ucraina è soggetta a limitazioni alle esportazioni di alcuni prodotti agricoli verso l'UE. Ad esempio, possono essere applicati limiti alle esportazioni di zucchero, cereali o latticini, al fine di proteggere le industrie agricole europee.
- c) Restrizioni sulle importazioni di prodotti chimici: L'UE ha implementato restrizioni sulle importazioni di determinati prodotti chimici provenienti dall'Ucraina riducendo le relative quote. Queste restrizioni possono riguardare sostanze chimiche pericolose o prodotti soggetti a regolamenti specifici in materia di salute e sicurezza.
- d) Limitazioni nell'accesso ai servizi finanziari: A causa di questioni legate al riciclaggio di denaro e alla corruzione, l'UE può imporre restrizioni nell'accesso ai servizi finanziari per

alcune istituzioni o entità ucraine. Questo può includere limitazioni nel settore bancario o nelle transazioni commerciali.

- e) Restrizioni quantitative sugli alimenti: In risposta alla crisi dell'embargo russo, l'UE ha introdotto restrizioni quantitative sull'importazione di alcuni prodotti alimentari provenienti dall'Ucraina. Ad esempio, sono stati stabiliti limiti alle importazioni di carne di pollo e di suino dall'Ucraina, al fine di proteggere le industrie agricole europee.

Tra i contingenti tariffari tra l'UE e l'Ucraina, si menzionano i seguenti:

- a) Contingenti sull'acciaio: L'UE ha stabilito contingenti tariffari sull'importazione di prodotti siderurgici, inclusi quelli provenienti dall'Ucraina. Ciò implica che solo una determinata quantità di prodotti siderurgici ucraini può essere esportata nell'UE con dazi ridotti o esenti da dazi. Al superamento di tali contingenti, si applicano dazi più elevati.
- b) Contingenti sulle importazioni di energia: L'UE ha introdotto contingenti sulle importazioni di gas naturale dall'Ucraina. Questi contingenti stabiliscono limiti massimi alle quantità di gas

naturale ucraino che possono essere importate nell'UE a tariffe preferenziali. Al superamento di tali contingenti, si applicano tariffe più elevate.

- c) Contingenti sul grano: L'UE ha stabilito contingenti tariffari sull'importazione di grano proveniente dall'Ucraina. Ciò implica che solo una quantità limitata di grano ucraino può essere esportata verso l'UE a dazi ridotti o esenti da dazi. Al superamento di tali contingenti, si applicano dazi più elevati.
- d) Contingenti sulle importazioni di zucchero: L'UE ha stabilito contingenti sull'importazione di zucchero proveniente dall'Ucraina. Questi contingenti determinano una quantità massima di zucchero che l'Ucraina può esportare verso l'UE con dazi ridotti o esenti da dazi. Una volta raggiunti i contingenti, si applicano dazi più elevati.
- e) Contingenti sull'alluminio: L'UE ha stabilito contingenti tariffari sull'importazione di alluminio proveniente dall'Ucraina. Ciò significa che solo una determinata quantità di alluminio ucraino può essere esportata verso l'UE a dazi ridotti o esenti da dazi. Superati i contingenti, si applicano dazi più elevati.
- f) Contingenti sull'esportazioni di legname: L'UE ha stabilito contingenti sulle esportazioni di

legname proveniente dall'Ucraina. Ciò implica che solo una quantità limitata di legname ucraino può essere esportata verso l'UE con dazi ridotti o esenti da dazi. Al superamento dei contingenti, si applicano dazi più elevati.

È importante notare che sia le restrizioni quantitative che i contingenti possono variare nel tempo a seconda delle esigenze e degli accordi commerciali tra l'UE e l'Ucraina. L'elenco sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo, rispetto al numero complessivo di limitazioni attualmente esistenti.

Merita infine menzione un'importante novità normativa in materia, ossia il Regolamento (UE) n. 2024/1392, che introduce misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che eliminano tutti i dazi doganali sui beni ucraini specificati

nell'Allegato 1-A dell'Accordo di Associazione. Queste misure rimarranno in vigore fino al 6 giugno 2025, con particolare attenzione ai prodotti agricoli come uova, pollame, zucchero e cereali. Questi prodotti beneficiano e beneficeranno di un accesso senza dazi, a condizione che l'Ucraina rispetti le condizioni dell'accordo (v. Reg. (UE) 2024/1392. art.1/a).

Nel mese di marzo 2025, l'Unione Europea ha confermato l'intenzione di negoziare un nuovo accordo commerciale permanente con l'Ucraina al fine di sostituire le misure provvisorie a seguito della scadenza del Regolamento UE 2024/1392. I negoziati sono pianificati per la seconda metà del 2025. In caso di ritardi nella finalizzazione dell'accordo, le esportazioni ucraine potrebbero essere soggette di nuovo alle tariffe.

2.2. I CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI

Per alcuni prodotti agricoli ed alimentari, l'UE e l'Ucraina applicano contingenti tariffari preferenziali. La fissazione di contingenti tariffari preferenziali non significa tuttavia vietare le esportazioni che superano tali contingenti. In particolare, le aziende ucraine possono fornire beni

senza alcuna restrizione al di là del contingente tariffario, ma questi volumi rientrano nel regime generale di importazione dall'UE. In altre parole, le esportazioni che rientrano nel contingente sono soggette ad un'imposta dello 0%, mentre le esportazioni che superano il contingente sono

soggette ai dazi d'importazione definiti dalla tariffa doganale.

L'UE ha stabilito contingenti tariffari preferenziali per 36 tipi di prodotti, 4 dei quali hanno un volume aggiuntivo. L'applicazione dei contingenti tariffari può essere esaminata su due basi:

- 1) Il primo che arriva – il primo che ottiene: per il miele, i cereali e le farine lavorate, i succhi d'uva e l'avena;
- 2) Attraverso il sistema delle licenze di importazione per: mais, orzo e grano.

Gli esportatori ucraini utilizzano attivamente le esportazioni preferenziali verso l'UE entro i limiti dei contingenti tariffari preferenziali.

L'Ucraina ha infine utilizzato contingenti tariffari preferenziali per 3 tipi di prodotti agricoli provenienti dall'UE: carne di maiale, pollame e zucchero.

Tuttavia, sempre nell'ambito del summenzionato Regolamento (UE) n. 2024/1392, l'Unione Europea ha sospeso i contingenti tariffari per i prodotti dell'allegato 1-A originari dell'Ucraina, consentendo il pieno accesso di tali prodotti al mercato europeo senza restrizioni quantitative (v. Reg. (UE) n. 2024/1392. art.1/b).

Il Regolamento UE 2024/1392 era stato prorogato fino al 5 giugno 2025, allo scopo di consentire la sospensione ininterrotta di tutte le tariffe e quote sulle importazioni di prodotti ucraini, compresi i beni agricoli quali uova, zucchero, pollame e cereali. Sono in atto meccanismi di monitoraggio al fine di evitare di sovraccaricare il mercato UE.

Con la Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 6 del 7 gennaio 2026, il Governo ucraino ha introdotto una procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari ai trasferimenti internazionali di beni militari e di prodotti a duplice uso (dual use), effettuati nell'ambito di accordi internazionali conclusi dall'Ucraina.

La procedura semplificata trova applicazione quando il trasferimento è espressamente previsto da un trattato internazionale cui l'Ucraina è parte e che individua chiaramente:

- a) i beni oggetto del trasferimento;
- b) gli esportatori, gli importatori, gli eventuali intermediari e gli utilizzatori finali;
- c) gli impegni assunti in merito alla destinazione e all'utilizzo finale dei beni.

L'intervento normativo è volto a ridurre gli adempimenti amministrativi nelle operazioni disciplinate da accordi internazionali, garantendo al contempo il rispetto dei controlli previsti in materia di esportazione di prodotti strategici.

Inoltre, con la Risoluzione n. 1368 del 29 ottobre 2025, il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina ha modificato il precedente provvedimento adottato nel dicembre 2024 relativo ai beni soggetti a licenze e contingenti per l'anno 2025.

La principale novità consiste nell'introduzione di

un contingente aggiuntivo per le esportazioni di zucchero verso gli Stati membri dell'Unione europea, fissato in 46.625,8 tonnellate. La misura è stata adottata in risposta all'evoluzione delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina nell'ambito della Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) e mira a disciplinare in maniera più equilibrata i flussi commerciali di uno dei prodotti agricoli maggiormente sensibili nei rapporti tra le Parti.

2.3. LE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA VERSO ALCUNE AREE ED ENTITÀ UCRAINE

A partire dal 2014, l'Unione Europea imponeva una serie di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, adottate in risposta all'annessione della Crimea ed alle altre azioni che minavano l'indipendenza dell'Ucraina. Queste misure, inizialmente, decretavano il divieto di porre in essere determinate transazioni con la Crimea e la città occupata di Sebastopoli (Regolamento 692/2014), il congelamento dei fondi appartenenti ad alcuni soggetti stabiliti/collegati in/con l'Ucraina ed il divieto di mettere a loro disposizione fondi o risorse economiche (Regolamento 208/2014).

Il regime sanzionatorio ha subito un rapido e sostanziale inasprimento dal febbraio 2022 con l'emanazione del Regolamento UE 2022/263, a seguito dell'aggressione indiscriminata all'Ucraina, della creazione delle sedicenti Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, e dell'occupazione dei relativi oblast e di quelli di Kherson e Zaporizhzhia.

Le misure attualmente vigenti - che vengono aggiornate periodicamente - possono essere distinte in due categorie, quelle di natura soggettiva, che impongono restrizioni individuali

a determinati soggetti ed entità responsabili delle azioni destabilizzanti in Ucraina, e quelle di natura oggettiva, che impongono restrizioni sulla prestazione di servizi o la fornitura di beni o tecnologie in determinate aree del Paese.

Nello specifico, per quanto riguarda le aree occupate a Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia il Reg. 2022/263 impone le seguenti restrizioni, salva l'esistenza di alcune limitatissime deroghe e eccezioni:

- a) importare nell'Unione europea merci originarie dei territori specificati;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a);
- c) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati nei territori specificati;
- d) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità nei territori specificati, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;
- e) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità nei territori specificati, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;
- f) creare imprese in partecipazione nei territori specificati o insieme ad entità nei territori specificati;
- g) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da c) a f);
- h) Vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II del Reg. 2022/263 a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, oppure destinati all'utilizzo nei territori specificati
- i) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II Reg. 2022/263, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati;
- j) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II del Reg. 2022/263 a persone fisiche o

giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati.

- k) fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie;
- l) prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.

Per quanto concerne la Crimea e la città occupata di Sebastopoli, il Regolamento 692/2014 prevede le seguenti limitazioni:

- a) importare nell'Unione europea merci originarie della Crimea e di Sebastopoli;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a);
- c) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati nei territori specificati;
- d) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità nei

territori specificati, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;

- e) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità nei territori specificati, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;
- f) creare imprese in partecipazione nei territori specificati o insieme ad entità nei territori specificati;
- g) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da c) a f);
- h) vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II del Reg. 692/2014 a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, oppure destinati all'utilizzo nei territori specificati;
- i) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II Reg. 692/2014, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati;
- j) fornire, direttamente o indirettamente,

finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II del Reg. 692/2014 a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati.

- k) fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie;
- l) prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.

Le misure di natura soggettiva stabilite con i regolamenti 269/2014 e 208/2014 prevedono il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche nella UE appartenenti alle centinaia di individui ed entità indicate negli allegati ai

Regolamenti. Le restrizioni prevedono inoltre un divieto per i soggetti europei di mettere a disposizione fondi o risorse economiche alle entità sanzionate, sia direttamente che indirettamente. Le imprese che operano con l'Ucraina, dovranno quindi astenersi sia dall'effettuare pagamenti a favore dei soggetti sanzionati (ad esempio, per l'acquisto di beni), sia dal fornire prodotti, servizi o tecnologie, che, se rivenduti, potrebbero trasformarsi in risorse economiche a beneficio di tali soggetti.

I soggetti listati ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC sono poi sottoposti ad un divieto di ingresso e di transito nel territorio della UE. Le imprese dovranno quindi prestare attenzione all'emissione di lettere d'invito per affari, accertandosi che i destinatari non siano stati listati dall'allegato alla Decisione.

2.4. ALLINEAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO UCRAINO A QUELLO DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PAESI G7

Con il Decreto Presidenziale n. 422/2025 del 27 giugno 2025, che ha dato attuazione alla decisione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina (NSDC), è stato introdotto un

meccanismo permanente volto ad armonizzare il regime sanzionatorio ucraino con le misure restrittive adottate dall'Unione europea e dagli altri Paesi del G7 nei confronti della Federazione

Russa e dei soggetti ad essa collegati.

Il provvedimento rappresenta un'importante evoluzione della disciplina nazionale in materia di sanzioni, poiché supera il precedente approccio basato sul recepimento occasionale dei singoli pacchetti sanzionatori, introducendo una procedura stabile di allineamento con le decisioni assunte dai principali partner internazionali dell'Ucraina. In particolare, le autorità competenti sono tenute a sottoporre all'esame degli organi nazionali le misure restrittive adottate dall'Unione europea, dai Paesi del G7 e dalle altre giurisdizioni partner entro quindici giorni dalla loro entrata in vigore, al fine di garantirne una rapida implementazione anche nell'ordinamento ucraino.

L'efficacia del nuovo sistema è stata immediata. Già il 1° luglio 2025 l'Ucraina ha provveduto ad allineare il proprio regime ai pacchetti di sanzioni dell'Unione europea dal 9° al 14° e, nel corso dei mesi successivi, il processo di armonizzazione è proseguito fino al recepimento dell'intero corpus delle misure restrittive europee, oggi comprensivo di tutti i venti pacchetti sanzionatori adottati dall'UE nei confronti della Federazione Russa.⁸

Dal punto di vista operativo, questa evoluzione contribuisce a rendere maggiormente prevedibile il quadro regolatorio per le imprese che operano tra Unione europea e Ucraina, riducendo il rischio di disallineamenti tra i rispettivi regimi sanzionatori e semplificando le attività di verifica della compliance nelle operazioni commerciali internazionali.

⁸ <https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-uviv-u-diyu-novi-rishennya-rnbo-shodo-sinhronizaci-98769?>

3. LE “BARRIERE TECNICHE” E LE ALTRE TIPOLOGIE DI BARRIERE ADOTTATE DALL’UCRAINA COME MISURA PROTEZIONISTICA PER RIDURRE L’IMPORT DALL’ESTERO

L’Ucraina, sia prima che dopo il recente conflitto con la Federazione Russa, ha attuato diverse misure volte a salvaguardare le industrie nazionali e a limitare la concorrenza straniera. La maggior parte delle misure preesistenti – e quelle ancora in vigore – erano/sono rivolte a porre rimedio alle molteplici problematiche che affliggono/affliggevano il paese.

Il primo ostacolo per l’Ucraina, in termini di relazioni commerciali con l’estero, è configurabile nell’inadeguatezza delle infrastrutture del Paese. Soprattutto settori come l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni sono inefficienti a causa di stazioni di base obsolete, centrali elettriche e sistemi di trasporto precari. Questa situazione ha rappresentato un enorme ostacolo per la creazione di relazioni commerciali solide e per la competitività del Paese.

Essendo uno Stato che non dispone di risorse

sufficienti, il numero limitato di fondi stanziati per finanziare la ricerca e lo sviluppo ha impedito all’Ucraina di mettersi al passo con i progressi tecnologici globali, limitando la possibilità di competere con altri Paesi sul mercato internazionale. Come risposta a tutte queste carenze, l’Ucraina ha adottato misure protezionistiche, quali le barriere tecniche, con il fine di proteggere le industrie nazionali, promuovere l’autosufficienza e favorire lo sviluppo economico.

Le barriere tecniche adottate dall’Ucraina nei confronti di altri paesi al di fuori dell’Unione Europea possono includere diverse misure volte a regolare le importazioni e garantire la conformità dei prodotti importati agli standard tecnici e normativi ucraini. Di seguito sono riportati alcuni esempi concreti di barriere tecniche adottate

dall'Ucraina nei confronti di altri paesi:

- a) Certificazione di conformità: L'Ucraina può richiedere che i prodotti importati da determinati paesi terzi siano accompagnati da certificati di conformità rilasciati da enti di certificazione riconosciuti. Questa misura ha lo scopo di garantire che i prodotti rispettino gli standard tecnici, di sicurezza o sanitari specifici stabiliti dall'Ucraina. Nel capitolo seguente si approfondirà ulteriormente questo aspetto.
- b) Etichettatura e marcatura: L'Ucraina può richiedere che i prodotti importati da paesi terzi siano correttamente etichettati e contrassegnati in conformità alle norme ucraine. Ad esempio, possono essere richieste informazioni specifiche sull'origine del prodotto, sulla sua composizione o sulle istruzioni per l'uso. Questa misura mira a garantire che i consumatori ucraini siano adeguatamente informati sui prodotti che acquistano. Seguiranno approfondimenti nel proseguo del presente capitolo.
- c) Requisiti sanitari e fitosanitari: L'Ucraina può imporre requisiti rigorosi in materia di sicurezza alimentare, sanità degli animali o protezione delle piante per i prodotti importati da paesi terzi. Ciò può includere l'obbligo di fornire certificati sanitari o fitosanitari, sottoporsi a test di laboratorio o rispettare specifiche procedure di imballaggio e conservazione. Queste misure sono volte a proteggere la salute dei consumatori ucraini e prevenire la diffusione di malattie o parassiti.
- d) Requisiti di imballaggio: L'Ucraina può imporre requisiti specifici sull'imballaggio e, come visto, sull'etichettatura dei prodotti importati da paesi terzi. Ciò può includere indicazioni specifiche sulla lingua ucraina, requisiti di etichettatura nutrizionale o informazioni sulla sicurezza dei prodotti. Questa misura mira a fornire informazioni chiare e trasparenti ai consumatori ucraini e a garantire che i prodotti importati siano conformi alle norme di imballaggio e etichettatura locali.
- e) Requisiti specifici per settori o prodotti sensibili: L'Ucraina può adottare barriere tecniche specifiche per settori o prodotti che sono considerati strategici o sensibili per l'industria nazionale. Ad esempio, possono essere imposte restrizioni o requisiti aggiuntivi per l'importazione di prodotti agricoli, prodotti chimici o macchinari. Queste misure possono essere considerate come un modo per

proteggere l'industria locale da concorrenza sleale o da prodotti di qualità inferiore.

È importante notare che le misure protezionistiche adottate dall'Ucraina devono essere conformi agli obblighi internazionali assunti dall'Ucraina in base all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e ad altri accordi commerciali internazionali. Inoltre, l'Ucraina può essere soggetta a revisioni e negoziati per allineare le proprie barriere tecniche con gli standard internazionali e promuovere una

maggiore apertura economica.

Un'interessante novità introdotta a fine 2023 è rappresentata dalla graduale integrazione nel mercato interno delle telecomunicazioni dell'UE, infatti, attraverso la decisione n. 1/2023 del Comitato di associazione UE-Ucraina nella configurazione commerciale (2023/930) amplia l'accordo sui servizi di telecomunicazione per includere il roaming e le reti di comunicazione mobile.

3.1. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'etichettatura dei prodotti alimentari può essere considerata una barriera tecnica adottata dall'Ucraina, al fine di regolare le importazioni e garantire che i prodotti alimentari soddisfino gli standard tecnici e normativi ucraini. Questa barriera tecnica può essere utilizzata come misura di protezione per l'industria alimentare nazionale e per proteggere i consumatori ucraini da prodotti di qualità inferiore o non conformi alle norme locali.

I requisiti possono includere l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'origine del prodotto,

sull'elenco degli ingredienti, sulle informazioni nutrizionali e su eventuali avvertenze o indicazioni speciali. Inoltre, l'Ucraina può richiedere che le etichette siano scritte nella lingua ucraina, in conformità con le disposizioni normative nazionali.

La legge applicabile alle importazioni di prodotti alimentari in Ucraina è la L. n. 2639-VIII del 6 Dicembre 2018 che disciplina il sistema delle informazioni da apporre sui prodotti alimentari destinati al consumatore, e che recepisce il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 Ottobre

2011 sulle informazioni obbligatoriamente rilasciabili al consumatore. Tali informazioni sono contenute all'interno dell'Articolo 6 della Legge Nazionale sopra richiamata e sono così riassumibili:

- 1) Il nome del prodotto alimentare;
- 2) L'Elenco di tutti gli ingredienti che lo compongono;
- 3) L'elenco di qualsiasi ingrediente o materiale ausiliario per la lavorazione elencato nell'Allegato 1 della suddetta Legge, o derivato da sostanze o prodotti contenuti nel medesimo elenco;
- 4) La quantità di prodotto alimentare (i.e. peso) nelle unità di misura stabilite;
- 5) La data di scadenza;
- 6) Eventuali specifiche sulle condizioni di stoccaggio e/o di utilizzo nei casi espressamente previsti;
- 7) Il nominativo e l'ubicazione dell'operatore del mercato alimentare responsabile dell'importazione;
- 8) Indicazione del paese di origine e dell'esatto luogo di provenienza nei casi espressamente

previsti dall'articolo 20 della presente Legge;

- 9) Per le bevande alcoliche con un contenuto di alcol etilico superiore al 1,2% è necessario indicare il contenuto effettivo di alcol nella bevanda;
- 10) Le informazioni afferenti ai valori nutrizionali dei prodotti;
- 11) La denominazione che certifica il lotto a cui appartiene il prodotto alimentare.

Esistono naturalmente disposizioni generali, applicabili alla maggioranza dei prodotti alimentari, e disposizioni specifiche afferenti i prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati (OGM) oppure gli alimenti destinati ai neonati.

Inoltre, sempre per quanto attiene l'esportazione dei prodotti alimentari, un ruolo di cruciale importanza lo riveste anche l'Art. 32 della Legge Ucraina n. 7771-97-BP sui principi di base di sicurezza e della qualità dei prodotti alimentari, e che prevede che i prodotti alimentari siano conformi e quindi rispettosi dei requisiti sanitari, di sicurezza, di qualità e di informazione. I requisiti

richiamati dall'appena citato articolo 32, hanno invero carattere generale:

- I prodotti alimentari in circolazione sul territorio dell'Ucraina devono soddisfare gli indici di qualità conformemente alla normativa europea
- La certificazione dei prodotti alimentari è facoltativa.

L'obiettivo di queste misure è garantire che i consumatori ucraini abbiano accesso a informazioni accurate e complete sui prodotti alimentari che acquistano. L'etichettatura adeguata fornisce trasparenza sul contenuto dei prodotti, inclusi gli allergeni, e consente ai consumatori di prendere decisioni informate sulla base delle loro esigenze e preferenze.

3.2. NUOVA DISCIPLINA SUI MATERIALI E GLI OGGETTI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Il 19 novembre 2025 è entrata in vigore la Legge ucraina n. 2718-IX "On Materials and Articles Intended to Come into Contact with Food Products", che rappresenta un ulteriore passo nel processo di armonizzazione della normativa ucraina agli standard dell'Unione europea.

La legge introduce un quadro normativo organico volto a garantire la sicurezza di tutti i materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti, inclusi imballaggi, contenitori, coperchi, utensili e attrezzature impiegate nei processi produttivi. In particolare, tali materiali non devono rilasciare sostanze nocive, alterare le caratteristiche degli alimenti né trasferire odori o sapori indesiderati.

La nuova disciplina impone ai produttori e agli importatori l'adozione delle Good Manufacturing Practices (GMP), l'obbligo di rilasciare una dichiarazione di conformità dei materiali ai requisiti di legge, il controllo della migrazione delle sostanze chimiche dagli imballaggi agli alimenti e il rispetto di specifici obblighi di etichettatura. È inoltre previsto un regime transitorio che consente la commercializzazione dei prodotti fabbricati prima del 19 novembre 2025 fino all'esaurimento della loro vita utile.

La normativa introduce anche nuovi requisiti in materia di etichettatura dei prodotti

alimentari, prevedendo l'utilizzo di simboli grafici standardizzati destinati a fornire ai consumatori istruzioni chiare circa le modalità di utilizzo e conservazione dei prodotti. A titolo esemplificativo, dovranno essere indicati mediante appositi pittogrammi la possibilità di congelamento, l'idoneità al riscaldamento nel forno a microonde, le corrette condizioni di conservazione e le modalità di utilizzo dopo l'apertura della confezione.

Per le imprese del settore alimentare ciò comporta la necessità di verificare la conformità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti e di aggiornare il contenuto e la grafica delle etichette in funzione dei nuovi requisiti normativi. Al contempo, il progressivo allineamento della disciplina ucraina agli standard europei favorisce l'accesso delle imprese ucraine al mercato dell'Unione europea e contribuisce a rafforzare la tutela dei consumatori.

3.3. I DAZI ADOTTATI DALL'UCRAINA SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Fatto salvo quanto precedentemente detto nel capitolo primo, in riferimento alle eliminazioni della maggior parte dei dazi doganali imposti dall'Ucraina nei confronti dell'UE, a seguito della stipulazione dell'Accordo di Associazione, merita di essere qui effettuato un breve approfondimento sul meccanismo di adozione dei dazi doganali intesi come barriera tariffaria, adottati dall'Ucraina nei confronti di paesi terzi.

I dazi doganali possono essere considerati una forma di barriera tecnica utilizzata dall'Ucraina come strumento di regolamentazione e controllo delle importazioni. Attraverso l'adozione dei dazi doganali vengono imposte tariffarie sui

beni importati al momento dell'ingresso nel Paese. Queste tariffe possono essere utilizzate per proteggere l'industria nazionale, regolare il commercio estero e generare entrate per il governo.

L'Ucraina ha il diritto di imporre dazi doganali in conformità con le norme e gli accordi internazionali, inclusi quelli dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Tuttavia, l'Ucraina è tenuta a rispettare gli impegni assunti in virtù degli accordi commerciali che ha stipulato con altri paesi, come ad esempio il già menzionato Accordo di Associazione con l'Unione Europea.

I dazi doganali possono variare a seconda delle categorie di prodotti e possono essere applicati in base a tariffe specifiche o *ad valorem* (in base al valore del prodotto). Possono essere imposte tariffe più elevate su determinate categorie di prodotti per proteggere l'industria locale da concorrenza sleale o per ragioni di sicurezza alimentare, salute pubblica o protezione dell'ambiente.

È importante sottolineare che l'Ucraina, come membro della WTO, è vincolata da regole e principi che disciplinano l'applicazione dei dazi doganali. Questi includono (i) il principio di trattamento nazionale, che richiede che i dazi doganali siano applicati in modo non discriminatorio a tutti i paesi membri della WTO, e (ii) il principio di tariffa consolidata, che impone l'obbligo di mantenere i dazi doganali entro i limiti stabiliti e notificati alla WTO.

I dazi d'importazione sono calcolati secondo le Tariffe Doganali Unificate dell'Ucraina sulla base del sistema armonizzato e vengono calcolati in percentuale del valore doganale delle merci e di altri beni, per singola unità (di merce o di prodotto) oppure per un certo numero di unità. Per alcuni tipi di merci e gruppi merceologici sono in vigore dei dazi doganali speciali, quali le imposizioni

speciali, di compensazione, antidumping e quelle di importazione ed esportazione stagionale.

I dazi d'importazione vengono applicati in misura parziale o piena a seconda del Paese di provenienza delle merci. Il regime agevolato viene concesso in particolare a quei paesi o gruppi di paesi maggiormente attivi in qualità di partner commerciali in Ucraina.

Secondo l'articolo VII della *Legge Ucraina sull'Attività Economica Estera*, il tariffario ucraino prevede tre aliquote di dazi all'importazione:

- **Piena:** l'aliquota piena dei dazi all'importazione può essere da due a dieci volte superiore all'aliquota prevista per le Most Favored Nations (MFN).
- **Ridotta (per le Nazioni più favorite - MFN):** Dopo essere diventata membro della World Trade Organization (WTO) nel 2008, l'Ucraina ha applicato nuove e più basse aliquote MFN a tutte le merci provenienti dai membri della WTO, in accordo con l'articolo I del GATT del 1994.
- **Preferenziali:** Le aliquote preferenziali (inferiori a quelle MFN) si applicano alle importazioni dai Paesi con i quali l'Ucraina ha

stipulato un accordo di libero scambio (FTA) o altri accordi commerciali preferenziali, ossia alle importazioni provenienti principalmente dai Paesi della CSI.

Il valore, ai fini doganali, ai sensi dell'articolo 259 del Codice Doganale ucraino è definito come il valore indicato dal dichiarante (si tratta di solito di quello riportato nella fattura di acquisto, cd. "valore di transazione") o determinato dalle dogane in base a criteri di determinazione alternativi a quello del valore di transazione. La tariffa doganale ucraina comprende più di 11.000 voci, la maggior parte delle quali è soggetta a dazi ad valorem, mentre una percentuale minima (circa il 6%) viene colpita da dazi specifici o misti. Questi ultimi, in particolare, si applicano soprattutto ai prodotti agricoli importati, in specie a quelli che fanno concorrenza a beni prodotti all'interno del Paese. Per fare un esempio sull'olio di semi di girasole è applicato un dazio del 30% e sullo zucchero del 50%, rispetto ad una media generale dell'11.5% dei dazi doganali dei prodotti agricoli. Relativamente ai prodotti industriali l'aliquota daziaria media è del 4,91%, e quindi anche per il materiale elettrico/elettronico dovremmo essere intorno a questi valori, fatta salva l'applicazione dei

regimi preferenziali da verificarsi in relazione alla specifica tipologia dei beni e la loro provenienza.

Oltre alle suddette tariffe d'importazione, esistono anche aliquote di dazi doganali. Le attuali aliquote dei dazi doganali sono stabilite da due supplementi alla Legge sulla tariffa doganale d'importazione dell'Ucraina № 584-VII. Gli esportatori interessati possono conoscere le attuali aliquote dei dazi doganali ucraini consultando innanzitutto il proprio tariffario alla ricerca del/i codice/i numerico/i specifico/i per il prodotto esportato, e poi confrontando il/i codice/i con il tariffario doganale ucraino.

Tuttavia, va precisato che il 2024 è stato un anno fin qui caratterizzato dall'apertura del mercato ed all'insegna del libero scambio tra Unione Europea ed Ucraina. A titolo esemplificativo, merita menzione il fatto che in data 13 maggio 2024, il Consiglio dell'UE ha approvato la proroga del regime commerciale di esenzione dai dazi per l'Ucraina fino al giugno 2025, come peraltro già annunciato dal Ministero dell'Economia ucraino.

L'UE ha inoltre concesso all'Ucraina speciali preferenze commerciali, esentando ad alcuni prodotti l'applicazione delle misure antidumping

e di salvaguardia. Un dato significativo è infatti che, attualmente, l'UE rappresenta il 65% delle esportazioni dell'Ucraina e il 51% delle sue importazioni. La Commissione europea ha riferito che l'anno scorso (2023), l'UE ha importato merci dall'Ucraina per un valore di 22,8 miliardi di Euro, anche se in leggero calo rispetto ai 24 miliardi di Euro del 2021.

E' quindi evidente che i dazi doganali, pur continuando a rappresentare una barriera tecnica finalizzata al controllo delle esportazioni, sembrerebbero destinati a subire ulteriori compressioni e ridimensionamenti, in un'ottica di costante apertura degli scambi commerciali tra il Paese e l'Unione Europea.

Nel mese di ottobre 2024, il Presidente dell'Ucraina ha firmato la legge ucraina "Sugli emendamenti al Codice Doganale ucraino con riguardo all'implementazione di alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione Europea" n. 3926-IX, la quale è stata sviluppata allo scopo di adempiere gli impegni dell'Ucraina di armonizzazione della propria legislazione doganale con quella europea. Tale legge ha introdotto nuovi termini per allineare la terminologia con la legislazione europea e ha implementato altresì il concetto di rappresentanza doganale, simile a quello esistente nei Paesi UE.

In aggiunta, essa ha migliorato le disposizioni concernenti:

- la consegna, la presentazione di beni e il loro deposito temporaneo sotto controllo doganale in conformità con i Regolamenti UE;
- il deposito di beni e veicoli commerciali nei magazzini doganali e il relativo smaltimento;
- l'agevolazione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto dei movimenti di beni oltre i confini doganali dell'Ucraina, in attuazione delle misure previste dal Programma di Stato Anti-Corruzione per il periodo 2023-2025.

In data 27 luglio 2024, inoltre, le Leggi dell'Ucraina n. 3853-IX e 3854-IX sono entrate in vigore, stabilendo l'applicazione delle esenzioni dal pagamento dei dazi in caso di importazioni di specifiche categorie di beni. In particolare, dette leggi prevedono l'applicazione potenziale delle esenzioni dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni in Ucraina di apparecchiature destinate al settore energetico, ovvero: apparecchiature generanti elettricità; apparecchiature che generano energia eolica

e solare; batterie (escluse le batterie a bassa capacità).

A partire dall'inizio del 2025, sono entrati in vigore emendamenti al codice tributario ucraino, i quali hanno abolito i privilegi di importazione per

droni, dispositivi per la visione notturna e altre apparecchiature. Sono stati esentati dai dazi doganali anche i componenti importati per la produzione di munizioni e proiettili.

3.4. NUOVO CODICE DOGANALE UCRAINO. UN DISEGNO DI LEGGE FINALIZZATO ALL'ULTERIORE ARMONIZZAZIONE CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Il 3 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina ha presentato alla Verkhovna Rada il Disegno di legge n. 15295, contenente una nuova versione del Codice Doganale ucraino. La riforma rappresenta uno degli interventi più significativi nel processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, in quanto mira ad armonizzare la normativa nazionale con il Codice Doganale dell'Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013) e con i principali atti normativi europei in materia doganale.

L'entrata in vigore del nuovo Codice è prevista per il 1° dicembre 2027. A partire da questa data, le comunicazioni tra operatori economici e autorità doganali saranno gestite prevalentemente in modalità elettronica, mentre la documentazione cartacea sarà ammessa soltanto in casi eccezionali. La riforma introduce inoltre procedure,

definizioni e terminologia pienamente allineate agli standard dell'Unione europea, favorendo una maggiore uniformità operativa per le imprese che commerciano con l'Ucraina o vi svolgono attività economiche.

Il disegno di legge prevede la salvaguardia delle autorizzazioni doganali già rilasciate, comprese quelle relative allo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), mentre saranno progressivamente eliminati alcuni titoli autorizzativi rilasciati secondo il precedente quadro normativo, come quelli riguardanti i duty free shop e le zone franche doganali.

Fino all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea continueranno ad applicarsi alcune disposizioni transitorie. Tra queste figurano specifiche esenzioni dai dazi doganali per beni destinati

alla difesa, aiuti umanitari, attrezzature destinate ai parchi industriali e determinati prodotti farmaceutici non fabbricati in Ucraina.

La riforma interviene inoltre sul regime applicabile alle spedizioni postali e ai corrieri espressi. Per le merci di valore compreso tra Euro 150 ed Euro 1.000 è prevista l'applicazione di un dazio

all'importazione del 10%, mentre per le spedizioni di valore non superiore ad Euro 1.000 saranno introdotte procedure dichiarative semplificate, con l'obiettivo di agevolare le operazioni commerciali di minore entità e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici.

3.5. LA NORMATIVA SPECIALE SUL COMMERCIO ADOTTATA IN STATO DI GUERRA

Da fine Febbraio 2022, in seguito all'attacco militare subito dall'Ucraina, il Governo Ucraino ha notevolmente semplificato le procedure doganali, includendo riduzioni ai regimi di tassazione sull'importazione e l'esportazione dei prodotti.

La Legge n. 2142-IX del 24.03.2022 ha ridotto molteplici formalità doganali per meglio soddisfare i fabbisogni del Paese colpito dal conflitto armato. Dal primo aprile dello scorso anno, infatti, gli operatori economici che intrattengono rapporti commerciali con l'Ucraina sono esentati da una vasta gamma di tasse di importazione, ad esempio:

- le imprese registrate come contribuenti unici di gruppo (escluse quelle che pagano il 3% del reddito generato) sono esenti

dall'IVA;

- a condizione che siano importati da persone fisiche, viene concessa anche l'esenzione dall'imposta sui consumi. L'esenzione dai dazi all'importazione non si applica alle bevande alcoliche e ai prodotti del tabacco, né ai liquidi utilizzati nelle sigarette elettroniche;
- le autovetture, le carrozzerie, i rimorchi e i semirimorchi, i motocicli, i veicoli e i veicoli per il trasporto di 10 o più persone importati in Ucraina da privati sono esenti da dazi doganali, IVA e accise.

Dall'altro lato, invece, La Banca Nazionale Ucraina ha implementato le limitazioni sui pagamenti

transfrontalieri da parte di privati ucraini per contenere i deflussi di capitale. Tali limitazioni sono soggette a costanti aggiornamenti in base alle esigenze economiche del Paese. Inoltre, sono state apportate modifiche alla Risoluzione n. 18 del Consiglio della Banca Nazionale Ucraina (NBU) "Sul funzionamento del sistema bancario sotto la legge marziale" del 24 febbraio 2022.

In base alle nuove norme, i trasferimenti transfrontalieri in Grivnia Ucraina verso il conto corrente di una banca depositaria estera che possiede un conto titoli presso la NBU possono essere effettuati solo nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, tra cui: pagamenti per l'esportazione e l'importazione di merci, operazioni nell'ambito di accordi di credito/accordi di prestito e Operazioni di trading in valuta.

Inoltre, la Banca Nazionale Ucraina (NBU) – sempre in risposta alla situazione di guerra – ha poi modificato le condizioni per l'acquisto di valuta estera da parte delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori ucraini contenute nella già menzionata Risoluzione n. 18 "Sul funzionamento

del Sistema Bancario ai sensi della legge marziale" del 24 febbraio 2022. In particolare, le modifiche impongono alle persone giuridiche e ai singoli imprenditori l'obbligo di notificare alla banca la valuta estera che hanno venduto nelle operazioni c.d. "swap" valutarie, comprese le informazioni sui fondi in valuta estera disponibili sui loro conti. Inoltre, nell'ambito dei contratti di esportazione, le banche sono autorizzate ad escludere dal controllo valutario i fondi provenienti dai soggetti non-residenti effettivamente versati in valuta estera sul conto di un soggetto residente. Le misure adottate dalla NBU mirano a fare rimpatriare i redditi in valuta estera derivanti da contratti di esportazione e a prevenire il deflusso improduttivo di capitali al di fuori del Paese

Infine, nel 2024 permangono ancora le numerose restrizioni in materia di transazioni finanziarie dall'Ucraina verso l'estero, adottate con la Legge Marziale del 2022. Sono vietate le transazioni finanziarie verso l'estero, tra le quali, ad esempio, i pagamenti ai soci esteri di società ucraine a seguito di una riduzione del capitale sociale, la restituzione del finanziamento-soci, gli investimenti all'estero. Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni: L'importazione di beni

(anche i servizi possono essere importati, ma in base all'elenco adottato dal Consiglio dei Ministri dell'Ucraina, ad esempio i servizi informatici, di comunicazione, etc...; pagamenti straordinari specificamente autorizzati dalla Banca Nazionale dell'Ucraina. Le transazioni poste in essere con istituzioni finanziarie internazionali.

Nel mese di maggio 2024, la Banca Nazionale dell'Ucraina ha introdotto la liberalizzazione più ampia di restrizioni valutarie dall'inizio della guerra su larga scala. Le modifiche principali includono:

- la rimozione completa delle restrizioni valutarie sulle importazioni di beni, servizi e diritti informatici a partire dal 4 maggio;
- l'autorizzazione del rimpatrio di "nuovi" dividendi (dagli utili maturati dopo il 1° gennaio 2024) fino a 1 milione di euro al mese, a partire dal 13 maggio;
- pagamenti in valuta senza limiti consentiti

in virtù di contratti di leasing e affitto;

- la riduzione della scadenza minima dei prestiti per i pagamenti in valuta da 3 anni a 1 anno;
- l'autorizzazione di pagamenti trimestrali di interessi fino a 1 milione di euro in base a prestiti esterni anteriori allo scoppio della guerra;
- limite mensile di 5 milioni di euro consentito per uffici rappresentativi di società straniere che trasferiscono fondi a entità madri.

Queste modifiche mirano a supportare la ripresa dell'economia ucraina, così da incentivare gli investimenti e migliorare l'accesso ai mercati stranieri, preservando al contempo la stabilità macro-finanziaria. (Decreto del Consiglio della Banca Nazionale dell'Ucraina n. 56 del 3 maggio 2024).

3.6. GRADUALE LIBERALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA VALUTARIA DURANTE LA LEGGE MARZIALE

Nel corso del 2025 e del 2026 il Governo ucraino e la Banca Nazionale dell'Ucraina (NBU) hanno progressivamente modificato il regime dei

controlli valutari applicabile alle operazioni commerciali con l'estero. L'obiettivo perseguito è stato quello di favorire la ripresa economica

e l'afflusso di capitali esteri, mantenendo al contempo un sistema di controlli volto a prevenire fenomeni di fuga di capitali durante il periodo di legge marziale.

A) Liberalizzazione fondata sugli investimenti esteri

Un primo importante intervento è stato introdotto con le modifiche apportate, a decorrere dal 10 maggio 2025, alla Risoluzione della Banca Nazionale n. 18 del 24 febbraio 2022, che disciplina il funzionamento del sistema bancario durante la legge marziale.

La riforma ha introdotto un nuovo meccanismo di liberalizzazione basato sugli investimenti esteri. Le imprese ucraine che ricevono nuovi conferimenti in valuta da investitori stranieri nel proprio capitale sociale possono effettuare, entro il limite dell'investimento ricevuto, una serie di operazioni transfrontaliere precedentemente soggette a restrizioni. Tra queste rientrano il pagamento di importazioni effettuate negli anni precedenti, il rimborso di anticipi ricevuti da soggetti esteri, il rimborso di finanziamenti internazionali concessi prima del 20 giugno 2023 e il finanziamento delle proprie sedi o rappresentanze all'estero oltre i limiti ordinariamente consentiti.

Contestualmente, la Banca Nazionale ha ampliato alcune possibilità operative per le imprese, aumentando i limiti di utilizzo delle carte aziendali all'estero, autorizzando nuove operazioni su contratti forward in valuta e semplificando specifiche operazioni bancarie di carattere internazionale.

Parallelamente, sono stati rafforzati i controlli destinati a contrastare possibili elusioni della disciplina valutaria. In particolare, è stato esteso il monitoraggio sulle operazioni di importazione e sono stati ampliati i limiti applicabili ai pagamenti effettuati all'estero mediante carte aziendali per determinate categorie di servizi, tra cui consulenza, servizi professionali, pubblicità, attività legali e contabili.

B) Liberalizzazione fondata sui finanziamenti esteri

Un ulteriore intervento è entrato in vigore il 13 gennaio 2026, introducendo un nuovo meccanismo di liberalizzazione collegato ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti.

Accanto ai limiti già previsti per gli investimenti esteri e per le somme destinate al sostegno delle Forze Armate ucraine, è stato introdotto un

terzo criterio che consente alle imprese ucraine di effettuare determinate operazioni valutarie in misura corrispondente ai nuovi finanziamenti ricevuti dall'estero.

Nell'ambito di predetti limiti, le imprese possono effettuare pagamenti relativi a importazioni pregresse, rimborsare anticipi ricevuti da controparti estere, estinguere finanziamenti internazionali contratti anteriormente al 20 giugno 2023, sostenere le spese delle proprie rappresentanze estere e distribuire dividendi oltre i limiti ordinariamente previsti.

L'utilizzo di questo regime è tuttavia subordinato a specifiche condizioni operative. I nuovi finanziamenti devono transitare attraverso il

medesimo istituto bancario ucraino incaricato della gestione del rapporto e restano soggetti alle ordinarie regole applicabili ai prestiti esteri, comprese le limitazioni in materia di tasso d'interesse e di rimborso anticipato.

Nel complesso, i menzionati interventi evidenziano il progressivo orientamento della Banca Nazionale verso una graduale liberalizzazione del mercato valutario. Pur mantenendo un articolato sistema di controlli sui movimenti di capitale, le nuove misure intendono favorire gli investimenti esteri, facilitare l'accesso ai finanziamenti internazionali e sostenere la continuità operativa delle imprese ucraine durante il periodo di legge marziale.

3.7. NUOVO REGOLAMENTO TECNICO SUI PRODOTTI COSMETICI

Il 3 agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento tecnico sui prodotti cosmetici, approvato con la Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 65 del 20 gennaio 2021. Il provvedimento costituisce una delle più importanti riforme normative degli ultimi anni nel settore cosmetico e rappresenta un ulteriore passo nel processo di armonizzazione della legislazione ucraina con quella dell'Unione europea.

La normativa prevede un periodo transitorio di due anni, fino al **3 agosto 2026**, durante il quale i prodotti cosmetici già immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere commercializzati anche se non pienamente conformi ai nuovi requisiti. A decorrere dal 3 agosto 2026, invece, tutti i prodotti cosmetici destinati al mercato ucraino, indipendentemente dal canale di vendita o di utilizzo (commercio al dettaglio, farmacie, commercio elettronico,

strutture sanitarie, centri estetici o strutture ricettive), dovranno rispettare integralmente le disposizioni del nuovo Regolamento.

Il nuovo quadro normativo è stato elaborato sulla base del **Regolamento (CE) n. 1223/2009** sui prodotti cosmetici, sostituendo la precedente disciplina nazionale con un sistema organico fondato sui principi europei di sicurezza del prodotto e di responsabilità degli operatori economici.

Tra le principali novità introdotte figurano l'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza del prodotto prima della sua immissione sul mercato, la designazione di una **Persona Responsabile** (*Responsible Person*) stabilita in Ucraina, la predisposizione del **Product Information File (PIF)**, il rispetto delle restrizioni relative agli ingredienti e alle sostanze vietate, l'adempimento degli obblighi di notifica, nonché il rispetto dei nuovi requisiti in materia di etichettatura e sorveglianza del mercato. La riforma rafforza inoltre i poteri delle autorità competenti, estendendo formalmente ai prodotti cosmetici il sistema nazionale di vigilanza sul mercato.

Per le imprese italiane del settore cosmetico, il nuovo Regolamento comporta la necessità

di verificare con attenzione la conformità della documentazione tecnica, dell'etichettatura e delle procedure di immissione in commercio dei prodotti destinati al mercato ucraino. Al tempo stesso, il progressivo allineamento della disciplina ucraina al quadro normativo dell'Unione europea contribuisce a ridurre le differenze regolatorie e a facilitare l'accesso al mercato da parte degli operatori economici europei.

4. IL SISTEMA DELLE CERTIFICAZIONI

La certificazione di un prodotto, indipendentemente dalla categoria a cui appartiene, è l'attestazione che quel determinato bene, prima di essere immesso sul mercato, è stato sottoposto da un organismo accreditato – terzo ed indipendente rispetto a chi vende e produce – alle verifiche necessarie per accertarne la conformità ai requisiti previsti dalla legge nazionale, dalla normativa internazionale recepita in Ucraina in base ai Trattati e Convenzioni da essa sottoscritte e dalla normativa della UE, che - sebbene non direttamente applicabile al Paese (che, alla data odierna, ha lo *status* di Paese candidato) - viene considerata abitualmente come normativa di riferimento, e quindi come modello cui ispirarsi e quindi uniformarsi.

In linea di principio la certificazione di un bene o di un prodotto può essere **obbligatoria o volontaria**. Nel primo caso è un requisito tassativamente previsto dalla legge da cui ne deriva che il bene non può essere commercializzato se prima non viene sottoposto al vaglio di un organismo accreditato a svolgere tutte le verifiche necessarie. Rientrano in questo ambito i c.d. prodotti complessi,

quali ad esempio: i macchinari industriali, le apparecchiature a gas, i dispositivi medici e alcuni prodotti da costruzione.

Nel caso della **certificazione volontaria** è invece il fabbricante che spontaneamente decide di sottoporre i propri prodotti alle verifiche da parte di un organismo terzo e imparziale, al fine di avere un'ulteriore garanzia della qualità dei propri prodotti ed offrire al mercato, od al semplice consumatore, uno strumento di selezione, trasparente ed immediato, nella fase di acquisto.

Nel recente passato, il sistema di certificazioni Ucraino era denominato UkrSEPRO; il certificato UkrSEPRO era un documento rilasciato dalle Autorità ucraine ed aveva lo scopo di confermare il rispetto delle norme e degli standard di qualità e sicurezza nella produzione di beni ed erogazione di servizi. Il sistema di certificazione UkrSEPRO prevedeva sia la certificazione obbligatoria che quella volontaria, con vari periodi di validità, per i prodotti importati in Ucraina.

Tuttavia, alla luce del processo di integrazione dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea (che, in linea con quelli che sono i tempi tecnici richiesti

dalla UE, richiede degli anni), l'UkrSEPRO è stato gradualmente abolito, per lasciare spazio ai nuovi regolamenti tecnici. Attualmente, la Legge applicabile in materia di certificazione è la "**Legge sui Regolamenti e sulla Valutazione della Conformità**" del 2015.

Secondo la suindicata legge, che ha certamente richiamato all'interno dell'Ordinamento ucraino i principi di semplificazione sanciti dalla normativa europea, il criterio generalmente applicabile è quello della volontarietà (i.e. non obbligatorietà) della Certificazione di conformità sui prodotti. La registrazione della certificazione di conformità viene effettuata da organismi di certificazione accreditati che l'importatore è libero di scegliere in base ad un elenco individuato dall'Agenzia Nazionale di Accreditamento dell'Ucraina (NAAU).⁹

L'apposizione della certificazione diviene quindi obbligatoria, per converso, nei soli casi espressamente previsti per legge.

La normativa sulle certificazioni in Ucraina è prevalentemente contenuta all'interno di Regolamenti Tecnici che sono stati armonizzati e resi coerenti con le Direttive Europee di Nuovo

Approccio (i.e. **new legislative framework**), adottate proprio per agevolare la standardizzazione dei prodotti, in termini prestazionali e/o di sicurezza, e conseguentemente consentire la loro libera circolazione negli Stati Membri. Queste direttive hanno come punto in comune il fatto di basarsi sul richiamato **principio dell'autocertificazione**, in modo da favorire ed agevolare il libero scambio delle merci.

La Legge sui Regolamenti Tecnici e sulla Valutazione delle Conformità del 2015, sancisce infatti che:

- La valutazione volontaria della conformità dei prodotti non è richiesta dai regolamenti tecnici;
- La valutazione della conformità viene effettuata su base volontaria, in qualsiasi forma, comprese le dichiarazioni di conformità, le certificazioni e le ispezioni;
- Gli organismi di valutazione della conformità sono coinvolti nell'esecuzione di una valutazione volontaria della conformità alle condizioni definite dal contratto stipulato tra il richiedente e l'organismo di riferimento.

⁹. Consultabile al seguente link: <https://naau.org.ua/en/3-reiestr-akreditovanikh-ovv>.

La legge Ucraina stabilisce che un regolamento tecnico è un atto giuridico che definisce le caratteristiche dei prodotti o dei relativi processi e metodi di produzione, comprese le disposizioni procedurali pertinenti, il cui rispetto è obbligatorio. In base alle statistiche del 2023, sono stati adottati in Ucraina 114 Regolamenti tecnici, di cui 101 sviluppati sulla base della legislazione dell'UE, ivi comprese le direttive "nuovo approccio" e "approccio globale". Tra questi Regolamenti tecnici, 100 sono già entrati in pieno vigore¹⁰. La valutazione della conformità rispetto ai requisiti previsti dai Regolamenti tecnici viene effettuata nei casi e applicando le procedure di valutazione della conformità, che sono definite per l'appunto dal Regolamento tecnico applicabile, in base alla natura ed alla tipologia del bene.

4.1. I PRODOTTI MEDICALI ED I DISPOSITIVI MEDICI

Meritano un approfondimento specifico, le certificazioni dei prodotti medicali: in tali categorie, rientrano i farmaci, le droghe ad uso terapeutico, o comunque ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche,

L'infrastruttura degli organismi preposti alla valutazione della conformità dei prodotti ai requisiti delle norme tecniche è costituita da 108 organismi accreditati, di cui 63 statali e 45 privati.

Occorre evidenziare che l'Ucraina è attualmente sottoposta alla Legge Marziale, entrata in vigore con Decreto Presidenziale n. 64 del 2022, adottato il 24 Febbraio 2022, e pertanto per alcuni prodotti specifici ed elencati nei registri NAUU, sussistono delle temporanee esenzioni al sistema delle certificazioni obbligatorie, in modo da facilitarne la circolazione nel territorio. Queste eccezioni riguardano principalmente i prodotti alimentari e medicali (i.e. farmaci e dispositivi medici) e tutti i beni di c.d. importanza strategica.

esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

Esiste un elenco di prodotti soggetti a una specifica dichiarazione di conformità, come ad esempio i farmaci e le droghe, che spesso contengono sostanze pericolose o soggette a restrizioni. Tali pro-

¹⁰ (<https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/Zvit-pro-vykonannya-Ugody-pro-asotsiatsiyu-mizh-Ukrayinoyu-ta-YEvropejskym-Soyuzom-za-2023-rik.pdf>)

dotti sono soggetti ad una licenza specifica concessa dal Servizio statale ucraino per il controllo dei farmaci e delle droghe.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano alcune delle suddette sostanze che, se contenute nel farmaco, lo stesso necessita di certificazione: (i) Tetracloruro di carbonio (ii) Metilcloroformio o tricloroetano (MHF) (iii) Trifluorometano (GFV-23); (iv) Difluorometano (GFV-32) (v), Fluorometano (HFV-41), e (vi) difluoroetano (HFV-152).

Per quanto riguarda i dispositivi medici, l'Ucraina si è riportata interamente alla normativa Europea, secondo la quale con la espressione "Dispositivo medico" si deve intendere: *"qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:*

- *diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,*
- *diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una*

lesione o di una disabilità,

- *studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,*
- *fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi".*

Si rileva che l'importazione dei dispositivi medici e conseguente l'immissione in commercio è soggetta all'ottenimento di apposite certificazioni, essendo quelle CE generalmente accettate, ma conviene sempre effettuare una verifica apposita, in base alla natura ed alla tipologia del dispositivo.

Tuttavia, merita menzione il fatto che nella seconda metà del 2023 è stato pubblicato e reso noto dal Governo Ucraino, l'Ordine del Ministero della Salute n. 668/23 "Sull'approvazione delle modifiche alla procedura per la cessazione del certificato di registrazione dei medicinali",

attraverso il quale, conformemente alle linee guida fissate dall'Unione Europea, l'Ucraina sta abbandonando regime restrittivo adottato con la legge marziale, secondo il quale, i prodotti medici – per poter circolare liberamente in Ucraina – sono soggetti ad un certificato di registrazione rilasciato dal Ministero. Naturalmente lo scopo è quello di favorire gli aiuti umanitari attraverso la libera circolazione dei prodotti medicali all'interno del Paese. Dall'entrata in vigore della Legge Marziale, infatti, il Ministero della salute ha/aveva bandito dalla circolazione numerosi farmaci sul territorio Ucraino, sulla base del fatto che erano stati fabbricati all'interno del territorio della Federazione Russa o in Bielorussia. La normativa appena menzionata sembrerebbe mettere un freno alla discrezionalità del Ministero Ucraino, con ferimento alla sola circolazione dei medicinali e dei dispositivi medici.

Ai sensi dell'ordine n. 440 del Ministero della Salute dell'Ucraina risalente al 13 marzo 2025, sono state approvate la lista dei prodotti medicinali e la lista dei dispositivi medici soggetti a rimborso in conformità con il programma di servizi medici garantiti dallo Stato. Il rimborso dei prodotti medicinali viene effettuato presso qualunque farmacia che abbia concluso un accordo con il

Servizio Sanitario Nazionale dell'Ucraina, previa presentazione di una prescrizione in formato elettronico. Tale rimborso di prodotti medicinali si riferisce alla compensazione totale o parziale, a spese del bilancio statale ucraino, in favore di entità imprenditoriali che si occupano di vendita al dettaglio di prodotti medicinali, per il costo di prodotti medicinali o dispositivi medici dispensati ad un paziente sulla base di una prescrizione.

Infine, va menzionato che con l'Ordinanza del Ministero della Salute dell'Ucraina n. 778 del 7 maggio 2025 è stata disposta una proroga della validità dei certificati di registrazione dei medicinali scaduti o in scadenza durante il periodo di legge marziale. In particolare, per i certificati con scadenza compresa tra il 9 maggio e il 7 agosto 2025 è stata prevista un'estensione automatica di un anno decorrente dalla data di scadenza originaria.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle misure adottate dalle autorità ucraine per garantire la continuità dell'approvvigionamento di medicinali durante il periodo di legge marziale, evitando che meri adempimenti amministrativi possano ostacolare la permanenza sul mercato di

prodotti già autorizzati. Per le imprese del settore farmaceutico, la misura contribuisce a garantire maggiore certezza operativa e continuità nella

commercializzazione dei medicinali già registrati, riducendo il rischio di interruzioni dovute ai tempi necessari per il rinnovo delle autorizzazioni.

4.2. LE MACCHINE INDUSTRIALI

Per quanto riguarda le macchine industriali, la principale disposizione in materia è rappresentata dalla Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 62 del 30 Gennaio 2013 sull'approvazione del Regolamento Tecnico sulla sicurezza delle macchine che si sostanzia in una mera trasposizione della Direttiva 2006/42/CE sui macchinari industriali.

La Legge fornisce indicazioni chiare sui requisiti che un qualsiasi tipo di macchinario deve possedere per essere autorizzato a circolare all'interno del territorio ucraino. Il produttore deve ottenere una certificazione rilasciata da un'autorità registrata identificata dal NAAU e deve fornire una serie di documenti.

Nello specifico, il produttore per certificare un macchinario, deve:

- Garantire la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e salute specificati negli allegati 1-6 della summenzionata Legge;

- Fornire l'accesso al fascicolo tecnico, i cui requisiti sono specificati nell'allegato 12;
- Predisporre tutte le informazioni necessarie previste dal Regolamento Tecnico con particolare riferimento alle istruzioni d'uso;
- Redigere una dichiarazione di conformità, i cui requisiti sono specificati dell'Allegato 7, che deve essere necessariamente allegata alla documentazione della macchina in fase di vendita e/o distribuzione.

Inoltre si rileva che nella seconda metà del 2023, il Governo ucraino ha deciso di consentire l'importazione di determinati tipi di merci in regime di lavorazione doganale per la produzione di veicoli speciali presso le imprese ucraine. Si tratta di veicoli destinati alla Polizia Nazionale, ai medici, al Servizio statale per le emergenze, e alle forze dell'ordine e alle formazioni militari. Il Governo, pertanto, ha abolito i dazi per l'importazione di questa tipologia di merci,

anche per promuovere lo sviluppo industriale nell'ambito della politica *"Made in Ukraine"*.

Infine, va evidenziato che l'ultimo arresto normativo in materia si è registrato il 10 dicembre 2025, invero, il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina ha adottato la Risoluzione n. 1630, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento tecnico sulle macchine. Il provvedimento recepisce i principi del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha sostituito la previgente Direttiva Macchine 2006/42/CE, rappresentando un ulteriore passo nel processo di armonizzazione della normativa tecnica ucraina con quella dell'Unione europea.

Il nuovo Regolamento disciplina i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle macchine, alle quasi-macchine e ai prodotti correlati, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi anni. In particolare, la disciplina considera espressamente i profili connessi all'impiego dell'intelligenza artificiale, alla digitalizzazione dei processi produttivi e alla crescente rilevanza della cybersicurezza nella progettazione e nell'utilizzo delle macchine.

Tra le principali novità di interesse per gli operatori

economici figura la possibilità di predisporre la dichiarazione di conformità anche in formato elettronico. Le istruzioni per l'uso potranno pertanto riportare un indirizzo internet o un codice leggibile elettronicamente, come un QR Code, attraverso il quale accedere alla documentazione di conformità. In tal caso, il fabbricante dovrà garantire che la dichiarazione rimanga consultabile per l'intero ciclo di vita previsto della macchina e, in ogni caso, per almeno dieci anni dalla sua immissione sul mercato o dalla messa in servizio.

Per i produttori e gli esportatori italiani, la riforma contribuisce a rendere il quadro regolatorio ucraino maggiormente allineato agli standard europei, favorendo una più agevole commercializzazione dei macchinari sul mercato ucraino e riducendo le differenze normative rispetto al mercato interno dell'Unione europea.

5. COME AFFRONTARE LE PIÙ RILEVANTI PROBLEMATICHE IN TEMA DI BARRIERE ALL'IMPORT/EXPORT CON L'UCRAINA

Le misure restrittive, le restrizioni quantitative ed i contingenti, se non gestiti adeguatamente, possono creare notevoli problematiche in fase di esportazione.

Le restrizioni quantitative, che impongono limiti specifici alle importazioni o alle esportazioni di un determinato prodotto, generano ostacoli ai piani di penetrazione commerciale delle imprese nei vari mercati.

Le medesime considerazioni si possono estendere ai contingenti, che costituiscono un ostacolo all'integrazione economica tra UE ed Ucraina. In ogni caso, sia le restrizioni quantitative che i contingenti, possono essere considerati una violazione degli accordi commerciali internazionali, come quelli dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), che promuovono il libero scambio e la non discriminazione nell'adozione di trattamenti preferenziali.

Alla luce delle tematiche approfondite nei capitoli precedenti, qui si riassumeranno, in tre passaggi pratici, le cautele che si consigliano di adottare alle imprese, nella fase antecedente alle esportazioni:

(i) *Le verifiche sulle misure restrittive UE*

Anzitutto bisognerà verificare che l'esportazione non sia sottoposta a misure restrittive emanate dall'Unione Europea con riferimento ai territori ucraini occupati dalla Federazione Russa¹¹. Nello specifico, andrà svolto un controllo oggettivo, diretto a verificare che la vendita in Ucraina del prodotto non sia stata vietata. Andrà inoltre svolto un controllo soggettivo, mirato alla corretta identificazione delle controparti commerciali, che si realizza accertando che le persone coinvolte nella transazione - siano esse fisiche o giuridiche - non siano state sottoposte a misure restrittive: l'Unione Europea è infatti titolata ad adottare

¹¹ Vedasi, più estesamente, il capitolo 2.

misure soggettive di restrizione, che possono consistere nel divieto di mettere a disposizione di determinati individui risorse economiche o fondi, di vendere o di acquistare da essi determinati beni o tecnologie, di svolgere determinate operazioni, di fare ingresso nel territorio degli Stati Membri etc.

(ii) *La verifica sulle certificazioni per le importazioni nella UE*

Se si importano nell'Unione Europea dall'Ucraina merci ad elevato rischio come recipienti a pressione, ascensori ed altri macchinari, è necessaria una valutazione della conformità del prodotto condotta da un organismo autorizzato ucraino. Negli altri casi, il produttore ucraino dovrà rilasciare una Dichiarazione di Conformità UE e, ove richiesto, potrà apporre il marchio CE sui suoi prodotti.

(iii) *La verifica sulle tariffe doganali esistenti e sulle norme di origine.*

Prima di dare luogo all'esportazione è opportuno verificare se i prodotti che si intendono commercializzare sono soggetti ad una aliquota tariffaria. La Commissione Europea, a questo

proposito, ha istituito un'utile piattaforma per gli esportatori: *My Trade Assistant*¹². Per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dall'Accordo di Associazione, il prodotto che si intende importare/esportare dovrà soddisfare le c.d. "norme di origine", che determinano la "nazionalità economica" delle merci che si intendono scambiare. Attraverso la piattaforma *ROSA (Rules of Origin Self Assessment Tool)*, è possibile verificare se il prodotto che si intende esportare in Ucraina soddisfa le norme di origine e quali sono i documenti che è necessario preparare per svolgere l'operazione d'esportazione/importazione¹³.

¹² <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>

¹³ <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa>



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAtradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 